

REGOLAMENTO (CEE) N. 212/85 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3690/84 ⁽⁴⁾, per tener conto della modifica dell'accordo tra la Comunità e la Finlandia relativo all'importazione di taluni formaggi;

considerando che è pertanto necessario adeguare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3371/84 ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 è modificato come segue :

1. Il testo che figura al punto c), primo trattino, lettera b) è sostituito dal seguente testo :
 - « b) 6 250 tonnellate, compreso il contingente della Finlandia di cui al punto q), originarie della Finlandia ».
2. La quantità di « 1 350 tonnellate » che figura al punto c), secondo trattino, lettera b) è sostituita da « 1 600 tonnellate ».
3. La quantità di « 500 tonnellate » che figura al punto h), lettera b) è sostituita da « 550 tonnellate ».
4. I termini « per il 1984 » che figurano al punto s) sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 313 dell'1. 12. 1984, pag. 45.